



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 53/76 DEL 20.12.2013**

**Oggetto: L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 60. Potenziamento e valorizzazione sistema aeroportuale regionale minore. Individuazione amministrazione incaricata.**

Il Presidente, anche in qualità di Assessore ad interim dei Trasporti, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, riferisce che l'art. 5, comma 60, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 prevede la potenziale acquisizione, anche indirettamente, del sedime aeroportuale di Tortolì Arbatax e delle infrastrutture ivi insistenti. Gli oneri scaturenti dalla richiamata operazione trovano copertura, prosegue il Presidente, a valere sulle disponibilità rinvenienti dall'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 3 del 2009, e s.m.i. il quale, nello specifico, reca risorse a valere sul fondo della programmazione negoziata per il potenziamento e valorizzazione del sistema aeroportuale regionale minore, di cui all'UPB S01.03.010. Al riguardo si deve sottolineare come lo scalo di Tortolì - Arbatax risulti attualmente di proprietà della società Aliarbatax S.p.a. partecipata, quest'ultima, interamente dal Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra. Detto consorzio, quale organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Consorzio tra enti locali), ricomprende come è noto tra i relativi soggetti partecipanti anche il Comune di Tortolì.

Ciò premesso, il Presidente evidenzia come gli enti territoriali istituzionali di riferimento quali l'Amministrazione provinciale dell'Ogliastra e quella comunale di Tortolì, con varie iniziative di carattere politico amministrativo a tal fine intraprese, abbiano individuato nel trasporto aereo "una delle componenti essenziali per la realizzazione dello sviluppo economico e sociale dell'intera Provincia". Detti enti in particolare, nel rimarcare che "la ridotta operatività della struttura, oltre a privare l'intera costa orientale (da Olbia a Cagliari) di un servizio aeroportuale, ostacola la crescita economica del territorio ogliastrino con particolare riferimento al settore turistico", individuano nel "collegamento organico dell'aeroporto ogliastrino agli scali nazionali" unitamente ad una sua acquisizione da parte di soggetti pubblici, quelle azioni necessarie "a rimuovere definitivamente gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la valorizzazione delle potenzialità della struttura aeroportuale" ed assicurare "l'avvio di una fase nuova che vedrà l'aeroporto di Tortolì al servizio dello sviluppo turistico (ed economico in generale) dell'intero territorio".

In dipendenza di ciò il Presidente rimarca come il superamento delle richiamate problematiche debba rappresentare, pertanto, l'obiettivo prioritario di una azione sinergica da intraprendersi fra tutti i soggetti pubblici istituzionali a vario titolo coinvolti, massimizzando anche in ossequio al



principio di sussidiarietà verticale, il ruolo degli enti locali territoriali più vicini alle comunità interessate.

Per quanto sopra evidenziato e tenuto conto del disposto del richiamato art. 5, comma 60, della legge regionale n. 12/2013 in merito al potenziale interessamento anche di un soggetto terzo nelle operazioni di che trattasi, il Presidente sottolinea come appaia quindi opportuno individuare l'Amministrazione comunale di Tortolì affinché, valutata la congruità, economicità ed interesse pubblico, proceda, se del caso e nel rispetto del richiamato dettato normativo, alla acquisizione del sedime aeroportuale in argomento e delle relative infrastrutture ivi insistenti.

Per quanto attiene alla individuazione della struttura amministrativa competente, il Presidente di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti affinché adotti ogni opportuna azione in merito e proceda al trasferimento in capo alla Amministrazione comunale di Tortolì, delle risorse rinvenienti dall'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 3 del 2009 e s.m.i. fino all'importo massimo così come determinato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 9/9 del 2.3.2010.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, anche in qualità di Assessore ad interim dei Trasporti e di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Trasporti sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di individuare l'Amministrazione comunale di Tortolì quale soggetto competente affinché, valutata la congruità, economicità ed interesse pubblico, proceda, se del caso e nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 5, comma 60, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, alla acquisizione del sedime aeroportuale di Tortolì Arbatax e delle relative infrastrutture ivi insistenti;
- di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti affinché adotti ogni opportuna azione in merito alle operazioni di cui sopra e proceda al trasferimento in capo alla Amministrazione comunale di Tortolì, delle risorse rinvenienti dall'art. 7, comma 18, della legge regionale n. 3 del 2009 e s.m.i. fino all'importo massimo così come determinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 9/9 del 2.3.2010.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci